



Spese professionali: vitto e alloggio

LIG 31 I lett. b

LIFD 26 I lett. b

1. VITTO E ALLOGGIO

Le spese per il vitto e l'alloggio rientrano nei costi per il sostentamento non deducibili. Unicamente le spese supplementari di vitto e alloggio fuori domicilio per ragioni professionali sono considerate spese professionali. La necessità professionale può derivare dalla grande distanza fra luogo di domicilio e luogo di lavoro, da cattivi collegamenti delle vie di comunicazione o da una pausa di mezzogiorno breve. Anche condizioni personali quali una costituzione debole, un'invalidità o una malattia possono giustificare la necessità professionale del consumo di pasti fuori domicilio.

Gli importi forfettari delle spese in più necessarie per il vitto e l'alloggio lontano dal luogo di domicilio sono regolati all'art. 10a delle Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (CSC 720.015; DELIG).

2. SPESE SUPPLEMENTARI PER PASTI CONSUMATI FUORI DOMICILIO IN CASO DI RIENTRO QUOTIDIANO A DOMICILIO (PENDOLARI)

Se un pasto principale non può essere consumato a casa causa la distanza troppo grande fra luogo di domicilio e luogo di lavoro o la brevità della pausa pranzo, i costi supplementari che ne conseguono possono essere dedotti come spese professionali con le aliquote forfettarie (cfr. la cifra 4 qui di seguito).

Di regola è ragionevole mangiare a casa, se per il pranzo a domicilio, compresi i tempi di andata e ritorno, non si necessita più di 90 minuti. In questo caso la durata della permanenza a tavola deve ammontare almeno a 30 minuti.

Se si mangia fuori domicilio soltanto perché si è una persona sola, si desidera una situazione meno frenetica o perché neppure il proprio coniuge, che esercita un'attività lucrativa, rientra a casa per il pranzo, non viene concessa alcuna deduzione per le spese supplementari del vitto fuori domicilio.

Se un contribuente approfitta dell'orario di lavoro flessibile per accorciare la pausa pranzo, non può dedurne la deduzione per il vitto fuori domicilio. Di per sé l'orario di lavoro flessibile non giustifica alcun diritto alla deduzione delle spese supplementari per i pasti consumati fuori casa. La deduzione deve essere accordata, solo se la pausa effettivamente a disposizione del contribuente sul mezzogiorno è così breve che non è ragionevole pretendere il consumo del pranzo a casa. Fattore decisivo è pertanto l'accettabilità della pretesa che il contribuente consumi il pranzo a domicilio (TF 12.5.2003, pubbl. in: RGLG 3/2003, pag. 152 seg.).

3. ALIQUOTE FORFETTARIE PER LE SPESE DEL VITTO FUORI DOMICILIO: CONFEDERAZIONE E CANTONE

| Assoggettamento per l'anno intero | Assoggettamento inferiore all'anno | |
|---|---|---|
| Deduzione intera | Reddito imponibile | Reddito determinante l'aliquota |
| Per ogni pasto principale CHF 15.-, max. CHF 3'200.- l'anno | L'aliquota forfettaria deve essere decurtata proporzionalmente alla durata dell'attività lucrativa. Restano riservati quei casi in cui questo importo è più elevato delle spese che possono essere effettivamente riconosciute (CHF 15.- per ogni pasto). | Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa |
| In caso di riduzione da parte del datore di lavoro | | |
| Per ogni pasto principale CHF 7.50, max. CHF 1'600.- l'anno | L'aliquota forfettaria deve essere decurtata proporzionalmente alla durata dell'attività lucrativa. Restano riservati quei casi in cui questo importo è più elevato delle spese che possono essere effettivamente riconosciute (CHF 7.50 per ogni pasto). | Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa |

Le medesime aliquote fanno stato in caso di **lavoro a turni o lavoro notturno** continuato della durata minima di 8 ore. L'orario di lavoro scaglionato (irregolare) viene equiparato al lavoro a turni, per quanto entrambi i pasti principali non possano essere consumati a casa negli orari usuali.

Queste deduzioni non possono essere cumulate e possono essere operate soltanto se si producono effettivamente spese supplementari.

Riduzione da parte del datore di lavoro

È consentita solo **la mezza deduzione forfettaria**, se il datore di lavoro riduce il costo del vitto oppure se i pasti possono essere consumati in una mensa, in un ristorante per il personale o in ristorante del datore di lavoro (STA A 22 26; STA A 21 28).

I prezzi della mensa per un pranzo (incl. le bevande) superano nella pratica i CHF 10.-, ragion per cui di regola può essere accordata la (mezza) deduzione per vitto fuori domicilio.

In mancanza di spese supplementari non è ammessa alcuna deduzione, se il datore di lavoro, nella stima delle entrate in natura, resta al di sotto delle aliquote definite dalle autorità fiscali (cfr. promemoria no. 2 della AFC; www.estv.admin.ch) oppure se il contribuente può mangiare a prezzi inferiori a queste aliquote di stima. Se per esempio il vitto in una mensa costa meno di CHF 10.-, non è attuabile alcuna deduzione.

4. SOGGIORNO INFRASETTIMANALE NEL LUOGO DI LAVORO

4.1 Domicilio

Il domicilio fiscale principale di una persona si trova nel luogo dove di fatto dimora con l'intenzione di restarvi durevolmente (LIG 6 II risp. LIFD 3 II). Non contano momenti formali quali il deposito di carte e documenti, la notifica dell'arrivo e della partenza, la volontà dichiarata nonché i motivi ideali. Sono determinanti le condizioni effettive comprovabili quali le condizioni d'abitazione, la durata del rapporto d'abitazione e di lavoro, l'età del contribuente, la distanza dal luogo di residenza, le relazioni familiari ecc. (TF 23.12.2021, 2C_398/2021, consid. 3.2.3; DTG 138 II 300 consid. 3.2; TF 10.3.2019, 2C_473/2018, consid. 4.1).

La questione del domicilio viene valutata, nell'ambito della ripartizione intercantonale, sulla base del fulcro degli interessi vitali del contribuente, vale a dire secondo i rapporti personali ed economici di primaria importanza. Con questa definizione si intende il luogo nel quale si trova il centro personale e familiare. Nel caso di contribuenti coniugati ciò coincide di regola con il luogo di residenza della famiglia.

Stando alla pluriennale prassi del Tribunale federale il domicilio fiscale principale per le persone non coniugate o sole si trova in linea di principio nel luogo di lavoro, nel quale attendono all'attività lucrativa quotidiana per una durata prolungata o indeterminata (cfr. TF 8.6.2020, 2C_994/2019, consid. 6.3; TF 30.4.2015, 2C_311/2014, consid. 2.2).

Inoltre, per quanto riguarda il domicilio fiscale, si può fare riferimento alle prassi 06-01 "Domicilio fiscale di soggiornanti settimanali/pendolari/frontalieri quali lavoratori dipendenti".

4.2 Revoca dello status di soggiornante infrasettimanale

Se il domicilio fiscale non si trova nel luogo di lavoro bensì nel luogo di residenza della famiglia e per ragioni di tempo, professionali e finanziarie non è ragionevole pretendere un rientro quotidiano nel luogo di residenza della famiglia, sotto il profilo fiscale viene concesso lo status di soggiornante infrasettimanale.

Nella sua pluriennale giurisprudenza il Tribunale federale ha statuito che nei seguenti casi non venga in linea di massima riconosciuto lo status di soggiornante infrasettimanale e che il **domicilio fiscale principale coincide con il luogo di lavoro** (cfr. TF 17.7.2019, 2C_87/2019, consid. 3.2.2; TF 6.6.2018, 2C_296/2018, consid. 2.2.2; TF 23.12.2021, 2C_398/2021, consid. 3.3.3; M. Zweifel/S. Hunziker, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh (edit.), Interkantonales Steuerrecht, 2. ed., Basilea 2021, § 6 N 44 segg.).

Criteri:

- impiegato in funzione direttiva
- concubinato o comunità domestica di lunga durata nel luogo di lavoro
- rientro irregolare nel luogo di domicilio
- il luogo di lavoro e il luogo di residenza della famiglia sono vicini (30-45 minuti)
- età del soggiornante infrasettimanale (oltre i 30 anni, valore indicativo)
- durata del soggiorno infrasettimanale (oltre i 5-7 anni, valore indicativo)

- proprietà abitativa nel luogo di lavoro
- le condizioni d'abitazione nel luogo di lavoro sono migliori (abitazione più spaziosa) di quelle nel luogo di domicilio.

Le esatte condizioni devono essere esaminate nel singolo caso.

Di regola le deduzioni per soggiornanti infrasettimanali non vengono riconosciute nella ripartizione *intercomunale*, se

- il viaggio giornaliero per l'esercizio della professione dura meno di 2 ore (una volta andata e ritorno).

| <u>COIRA - :</u> | <u>Tempo di percorrenza</u> | <u>Con il rientro</u> |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| • Lenzerheide | ca. 40 min. | ca. 80 min. |
| • Sargans | ca. 23 min. | ca. 46 min. |
| • Maienfeld | ca. 15 min. | ca. 30 min. |
| • Langwies | ca. 43 min. | ca. 86 min. |
| • Thusis | ca. 40 min. | ca. 80 min. |
| • Schiers | ca. 30 min. | ca. 60 min. |
| • Ilanz | ca. 40 min. | ca. 80 min. |

In questi casi vanno riconosciute solo le spese di viaggio e la deduzione per il pranzo. Per contro i costi prodotti dall'alloggio fuori domicilio e dal rientro settimanale a casa non sono motivo di deduzione.

4.3 Deduzioni in caso di soggiorno infrasettimanale

4.3.1 Vitto fuori domicilio

Se viene riconosciuto il soggiorno infrasettimanale, le conseguenti spese supplementari per vitto fuori domicilio di contribuenti dipendenti possono essere dedotte secondo le aliquote forfettarie determinanti per l'imposta federale diretta. Fanno stato le seguenti aliquote forfettarie:

| Assoggettamento per l'anno intero | Assoggettamento inferiore all'anno | |
|--|--|---|
| Deduzione intera | Reddito imponibile | Reddito determinante l'aliquota |
| Per ogni pasto principale CHF 15.- resp. CHF 30.- al giorno, max. CHF 6'400.- l'anno | L'importo massimo deve essere decurtato proporzionalmente alla durata dell'attività lucrativa. | Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa |
| In caso di riduzione da parte del datore di lavoro | | |
| 1 pasto principale CHF 7.50, 1 pasto principale CHF 15.- , totale CHF 22.50 al giorno, max. CHF 4'800.- l'anno | L'importo massimo deve essere decurtato proporzionalmente alla durata dell'attività lucrativa. | Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa |

La deduzione ridotta di max. CHF 4'800.-- va applicata se il prezzo di uno dei due pasti principali viene ribassato dal datore di lavoro oppure se uno dei due pasti principali può essere consumato in una mensa, in un ristorante per il personale o in un ristorante del datore di lavoro.

4.3.2 Alloggio fuori domicilio

Possono essere dedotte quali spese supplementari per l'alloggio i costi, usuali per il luogo, dell'affitto di una camera. Dal momento che la deduzione per il vitto fuori domicilio è concessa anche per la cena, si può computare solo l'affitto della camera (senza la cucina resp. l'angolo cucina). Nel caso di appartamenti, l'affitto proporzionale della camera viene calcolato secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{affitto} \times 1.5 \text{ unità (bagno/WC} = \frac{1}{2} \text{ unità}}{\text{numero locali} + 1 \text{ unità}}$$

Per l'alloggio fuori domicilio possono essere dedotti **al massimo CHF 9'600.- l'anno**. Alla dichiarazione d'imposta va allegata una copia del contratto d'affitto.

Esempi per:

$$\text{appartamento di 1 locale:} \quad \text{deduzione} = \frac{\text{affitto} \times 1.5 \text{ locali}}{2 \text{ locali}} \quad \frac{8'400^1 \times 1.5}{2} = 6'300.-$$

$$\text{appartamento di } 1\frac{1}{2} \text{ locale:} \quad \text{deduzione} = \frac{\text{affitto} \times 1.5 \text{ locali}}{2.5 \text{ locali}} \quad \frac{12'000^1 \times 1.5}{2.5} = 7'200.-$$

$$\text{appartamento di 2 locali:} \quad \text{deduzione} = \frac{\text{affitto} \times 1.5 \text{ locali}}{3 \text{ locali}} \quad \frac{20'000^1 \times 1.5}{3} = 10'000.- \\ \text{max. 9'600.-}$$

Se due persone vivono nel medesimo appartamento, a differenza delle modalità di calcolo sopra esposte l'affitto deve essere moltiplicato per 2.5 unità, diviso per il numero di locali più 1 unità e il risultato diviso per 2.

$$\text{Appartamento di 2 locali: deduzione} = \frac{\text{affitto} \times 2.5 \text{ locali}}{3 \text{ locali}} : 2 : \frac{18'000^1 \times 2.5}{3} : 2 \quad (\text{ognuno CHF } 7'500.- \text{ (max. ognuno CHF } 9'600.-))$$

¹ Supposizione di un affitto annuale fittizio

| Assoggettamento per l'anno intero | | Assoggettamento inferiore all'anno | |
|--|---|---|--|
| | Reddito imponibile | Reddito determinante l'aliquota | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Costi effettivi • Massimo CHF 9'600.- | <ul style="list-style-type: none"> • Costi effettivi • La deduzione massima di CHF 9'600.- deve essere decurtata proporzionalmente alla durata dell'attività lucrativa. Restano riservati quei casi in cui questo importo è più elevato delle spese che possono essere effettivamente riconosciute (max. CHF. 800.- al mese). | Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa | |

4.3.3 Spese di viaggio

Giusta la giurisprudenza corrente, per la trasferta verso il luogo di lavoro come pure per il rientro a casa vengono riconosciute solo le spese di viaggio **dei mezzi di trasporto pubblici** (incl. i costi per un abbonamento di prima classe con relativa ricevuta; cfr. STA A 21 18; STA A 04 2, pubbl. in: RGLG 3/2004, pag. 118 seg.; DTA 690/97). Solo nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di usare i mezzi di trasporto pubblici oppure ciò non risulterebbe esigibile va concessa una deduzione di fr. 0.70 per chilometro percorso con l'automobile privata (vale fino a 15'000 km; per i km oltre questo limite: fr. 0.40/Km). In questo caso le spese per le trasferte con l'automobile privata vengono considerate spese di conseguimento del reddito.

L'impiego dei mezzi di trasporto pubblici in caso di soggiornanti settimanali è considerato inesigibile in particolare se

- il tempo di percorrenza settimanale per il tragitto luogo di domicilio – luogo del soggiorno settimanale con i mezzi di trasporto pubblici dura oltre il doppio del tempo impiegato con l'automobile privata (cfr. STA A 21 18); l'onere di tempo supplementare deve tuttavia ammontare almeno a 2 ore; oppure se
- l'onere di tempo supplementare dovuto all'impiego dei mezzi di trasporto pubblici rispetto all'impiego dell'automobile privata ammonta a oltre 5 ore alla settimana; oppure se
- per il contribuente non è possibile raggiungere il suo luogo di domicilio con i mezzi di trasporto pubblici già il venerdì sera, arriva bensì a destinazione solo sabato a mezzogiorno ed egli deve recarsi al suo luogo di lavoro già la domenica pome-

riggio. In caso contrario il necessario periodo di riposo del contribuente verrebbe ridotto in modo tale da non poter essere ragionevolmente preteso (cfr. STA A 13 18 consid. 3 c).

Per il calcolo del tempo di percorrenza bisogna basarsi da un lato sull'orario secondo il portale online delle FFS e d'altro lato sulle indicazioni stradali online di "Google Maps".

In caso di soggiorno infrasettimanale si presuppone che esso avvenga in linea di massima nel luogo di lavoro. Spese di viaggio supplementari dal luogo di soggiorno al luogo di lavoro sono detraibili unicamente se vengono prodotte nell'area agglomerale interessata (per es. luogo di lavoro Città di Zurigo, soggiorno infrasettimanale in comuni dei sobborghi di Zurigo cfr. STA A 05 12). Anche in questo caso vengono riconosciuti in primo luogo soltanto le spese prodotte dagli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici.

Il caso di soggiorno infrasettimanale necessario, i costi per trasferte supplementari verso il luogo di lavoro durante la settimana non vengono riconosciuti; tali costi vanno classificati come spese private di sostentamento (TF 25.1.2007, in: StE 2007 B 22.3 no. 93, 2P.251/2006).

| Assoggettamento per l'anno intero | Assoggettamento inferiore all'anno | |
|--|---|---|
| | Reddito imponibile | Reddito determinante l'aliquota |
| • Costi effettivi | • Costi effettivi | Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa |